

CONSORZIO STRADALE DI MARSIA
Comune di Tagliacozzo

STATUTO

TITOLO I - DEL CONSORZIO

- Art. 1. Costituzione
- Art. 2. Scopo - Territorio
- Art. 3. Sede
- Art. 4. Durata

TITOLO II - DEI CONSORZIATI

- Art. 5. Consorziati ed Utenti
- Art. 6. Criteri di ripartizione delle spese
- Art. 7. Disposizioni particolari per comproprietà e condomini
- Art. 8. Grado di utenza
- Art. 9. Utenze straordinarie
- Art. 10. Ruolo di contribuenza
- Art. 11. Servizio di cassa

III - DELL'AMMINISTRAZIONE CONSORTILE

- Art. 12. Organi del Consorzio
- Art. 13. Assemblea Generale dei Consorziati e degli Utenti
- Art. 14. Variazioni di proprietà e domicilio
- Art. 15. Inviti alle adunanze dell'Assemblea Generale dei Consorziati e degli Utenti
- Art. 16. Competenze dell'Assemblea Generale dei Consorziati e degli Utenti
- Art. 17. Presidente
- Art. 18. Consiglio di Amministrazione
- Art. 19. Revisore dei conti
- Art. 20. Indennità del Presidente, dei Consiglieri di Amministrazione e del Revisore dei conti
- Art. 21. Servizi Amministrativi e Tecnici. Direttore

IV - DEI LAVORI, DELLE FORNITURE E DEI SERVIZI

- Art. 22. Esecuzione e affidamento dei lavori, delle forniture e dei servizi

V - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

- Art. 23. Ineleggibilità per le cariche
- Art. 24. Verbali degli organi del Consorzio
- Art. 24. Verbali degli organi del Consorzio
- Art. 25. Reclami
- Art. 26. Deleghe
- Art. 27. Diritto di voto
- Art. 28. Cariche sociali riservati agli Enti locali.
- Art. 29. Poteri di vigilanza
- Art. 30. Regolamento
- Art. 31. Liquidazione del Consorzio
- Art. 32. Accesso agli atti del Consorzio
- Art. 32 Bis. Trasmissione dei documenti attraverso la Posta Elettronica
- Art. 33. Riservatezza dei dati personali
- Art. 34. Deducibilità
- Art. 35. Norma finale

TITOLO I – DEL CONSORZIO

Art. 1. Costituzione

1. In esecuzione della legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, del decreto legislativo luogotenenziale 1° settembre 1918, n. 1446 (di seguito: D.Lgs.Lgt. n. 1446 del 1918), convertito in legge 13 aprile 1925, n. 473, dell'art. 14 della legge 12 febbraio 1958, n. 126, e delle leggi e regolamenti successivi che disciplinano la materia, sono costituiti in Consorzio Stradale permanente, giusta la deliberazione del Consiglio Comunale di Tagliacozzo n. 27 del 25 settembre 2009, tutti i proprietari degli immobili del comprensorio denominato Marsia.

Art. 2. Scopo - Territorio

1. Il Consorzio non ha fini di lucro ed ha lo scopo di provvedere alla custodia, all'esercizio, alla manutenzione ordinaria e straordinaria, alla ricostruzione, al ripristino ed all'eventuale potenziamento del complesso viario e delle altre opere di interesse generale del Centro turistico di Marsia.

2. Il Consorzio, a maggior chiarimento, ha altresì lo scopo di costruire, mantenere, esercitare, ripristinare le opere stradali, quelle per la distribuzione dell'acqua ed eventualmente quelle integrative dell'alimentazioni idrica, quelle per la regolazione del deflusso delle acque reflue, nonché dei loro eventuali smaltimento e depurazione, quella delle distribuzione dell'energia elettrica e in generale ha lo scopo di eseguire tutte le opere e svolgere tutte le attività collettive e quelle connesse con le opere sopra specificate, comunque interessanti le aree comprese nel perimetro delle proprietà consorziate di cui al successivo comma 7.

3. In particolare, il Consorzio provvede:

- a) alla progettazione, all'esecuzione e al finanziamento delle opere che interessano totalmente o anche parzialmente la collettività di Marsia;
- b) alla manutenzione e all'esercizio delle opere e degli impianti interessanti totalmente o anche parzialmente la collettività;
- c) alla attuazione delle misure che si ritenessero necessarie per lo sviluppo e il potenziamento della zona;
- d) a salvaguardare gli interessi della collettività;
- e) a facilitare, anche con mezzi finanziari ma senza trarne lucro, la costruzione di edifici, impianti e abitazioni nell'interesse della collettività.

4. Il Consorzio, altresì, svolge le attività di natura, amministrativa, tecnica e progettuale finalizzate alla attuazione, manutenzione ed esercizio delle infrastrutture e dei servizi necessari per la collettività dei Consorziati e degli Utenti del Centro turistico di Marsia, salvaguardandone i legittimi interessi generali. A tal fine esegue, affidandoli in appalto, tutti i lavori e gli interventi occorrenti per garantire l'agibilità del comprensorio e per mantenere efficienti ed in buono stato sedi stradali, marciapiedi, banchine, fognature, illuminazione stradale, ecc., con tutti gli annessi e connessi presenti e futuri.

5. Il Consorzio, infine, assume e fa propria, senza tuttavia che ciò possa configurare un subentro, a titolo particolare o universale, nelle relative posizioni giuridiche, ogni altra finalità perseguita da Associazioni, Comunioni, Condominii e Consorzi di qualsiasi forma, istituiti ed operanti nel comprensorio consortile, aventi scopi analoghi, concorrenti o complementari a quelli di cui ai commi precedenti.

6. Per tutte le finalità sopra dette, e per concorrere allo sviluppo armonico del comprensorio, il Consorzio può anche stipulare convenzioni con enti e pubbliche amministrazioni.

7. Il comprensorio del Consorzio è ubicato nel territorio del Comune di Tagliacozzo, frazione di Roccacerro, ed il perimetro delle proprietà consorziate è quello indicato nelle planimetrie agli atti del Consorzio.

8. L'Assemblea Generale dei Consorziati e degli Utenti ha facoltà di decidere con espressa deliberazione in sessione straordinaria sulla estensione del perimetro del comprensorio, e sulle

attività consortili da espletare nelle altre strade vicinali presenti o future anche all'esterno del comprensorio consortile.

9. La proposta di estensione del perimetro e dei servizi viene formulata da parte del Consiglio di Amministrazione che determina le condizioni per la presa in carico del territorio, della manutenzione delle strade e dei relativi servizi, ovvero dietro richiesta degli interessati mediante istanza formale documentata al Consorzio stesso.

10. La proposta di estensione deve essere accompagnata dal conforme parere del Comune di Tagliacozzo e, per quanto di competenza, dell'Amministrazione Separata della Montagna Curio.

Art. 3. Sede

1. Il Consorzio ha sede in Tagliacozzo, presso la sede municipale.

2. Presso la stessa sede vengono custoditi, firmati dal Presidente e dal Segretario, i verbali dell'Assemblea Generale dei Consorziati e lo Statuto.

3. Gli atti ed i registri del Consorzio sono depositati e tenuti a disposizione degli interessati presso la sede, nonché, in copia, presso altri luoghi che vengano decisi dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 4. Durata

1. Il Consorzio Stradale di Marsia è obbligatorio e permanente.

2. Il Consorzio cessa il suo operato e si scioglie con le stesse modalità istitutive, esclusivamente in caso di trasferimento, con apposito atto, di tutti i beni da esso amministrati al Comune di Tagliacozzo, o ad altro ente pubblico locale.

TITOLO II - DEI CONSORZIATI

Art. 5. Consorziati ed Utenti

1. Fanno parte obbligatoriamente del Consorzio, e sono quindi Consorziati, tutti i proprietari, sia persone fisiche che giuridiche, titolari di terreni, edifici e immobili, o porzioni degli stessi, ricadenti nei lotti situati nel comprensorio consortile di cui all'articolo 2 del presente Statuto, i quali fanno o possono far uso dei servizi e delle strade consortili per recarsi alle loro proprietà, sia che queste abbiano fronte ed accessi sulle vie consorziali principali o di diramazione, sia che ne restino distanti, come anche i semplici frontisti.

2. Chi perde la qualità di interessato nel Consorzio perde il diritto di farne parte, ma rimane obbligato solidalmente col suo eventuale successore al pagamento dei contributi fino al giorno della comunicazione al Consorzio, con lettera raccomandata A.R., del cessato suo interesse. A tale comunicazione dovrà essere inderogabilmente allegata copia dell'atto notarile o dichiarazione sostitutiva contenente tutti i riferimenti relativi sia al titolare della proprietà che all'immobile.

3. L'omessa, inesatta o incompleta comunicazione di cui al comma precedente, autorizza il Consorzio ad eseguire accertamenti d'ufficio, da valere agli effetti impositivi, con addebito delle spese agli interessati.

4. In caso di successione a causa di morte, gli adempimenti di cui al presente articolo debbono essere effettuati dagli eredi, i quali rispondono al Consorzio in solido tra loro.

5. La variazione avrà valore a partire dai ruoli non ancora esecutivi al momento della notifica al Consorzio della variazione stessa.

6. Sono considerati Utenti del Consorzio:

a) il Comune di Tagliacozzo per l'uso pubblico delle strade, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. Lgt. n. 1446 del 1918;

b) coloro i quali, pur non essendo Consorziati, fanno o possono far uso delle vie consortili;

c) chiunque benefici direttamente o indirettamente dei servizi consortili, anche se si tratti di ente pubblico.

7. Resta salvo il diritto dell'Amministrazione Separata della Montagna Curio e dei suoi naturali di utilizzare senza oneri le strade consortili per l'esercizio dei diritti e delle prerogative loro riconosciute dalla vigente normativa in materia di uso civico.

8. Per il caso di concessioni demaniali, si considera utente del Consorzio il concessionario, ferma la facoltà del concedente di sostituirsi al concessionario stesso, previa comunicazione scritta al Consorzio, da effettuarsi a mezzo di con lettera raccomandata A.R.

Art. 6. Criteri di ripartizione delle spese

1. Ciascun Consorziato e Utente ha l'obbligo di concorrere alle spese di realizzazione, manutenzione e sistemazione delle strade e dei servizi consortili, sia ordinari che straordinari.
2. Presso il Consorzio è tenuto l'elenco dei Consorziati, con l'indicazione della consistenza dei lotti di terreno e degli edifici esistenti, destinati sia ad abitazione che ad uso diverso, con la certificazione, e le volumetrie realizzate risultanti dai documenti forniti al Consorzio e/o rilevati presso l'UTE, gli Uffici e Conservatorie Immobiliari e altri Uffici pubblici.
3. I Consorziati sono tenuti a trasmettere al Consorzio le certificazioni e le dichiarazioni di cui al precedente comma e, nel caso di inadempimento, è preclusa la possibilità di reclamo circa i contributi consortili applicati, con facoltà per il Consorzio di eseguire accertamenti d'ufficio, da valere agli effetti impositivi, con addebito delle spese agli interessati.
4. Per le persone giuridiche è obbligatoria anche la consegna formale al Consorzio dell'atto deliberativo dell'Ente o Società relativo alla nomina del legale rappresentante.
5. Presso il Consorzio è altresì tenuto l'elenco degli Utenti, eventualmente distinto in Utenti ordinari e Utenti straordinari.
6. Chiunque intenda utilizzare le strade e i servizi consortili è tenuto a farne preventiva e formale richiesta al Consorzio. Si applicano, al riguardo e in quanto compatibili, le disposizioni dei precedenti commi 3 e 4.
7. La misura ed i criteri di ripartizione del contributo consortile ordinario, dedotti dallo stanziamento del ruolo deliberato il contributo obbligatorio a carico del Comune ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs.Lgt. n. 1446 del 1918 ad indennizzo dell'utenza pubblica delle strade e i contributi straordinari ai sensi del successivo articolo 9, sono stabiliti secondo le norme seguenti:
 - a) 20% in parti uguali fra i Consorziati e Utenti iscritti nei ruoli;
 - b) 10% in relazione alla superficie del lotto (o criterio analogo per gli Utenti);
 - c) 70% in relazione alle volumetrie realizzate nel lotto (o criterio analogo per gli Utenti).
8. Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio ha facoltà di attribuire coefficienti di moltiplicazione per i terreni, edifici o immobili, in relazione alle varie tipologie d'uso, o in relazione alle unità immobiliari che fanno parte degli edifici. Per comodità amministrativa il coefficiente risultante potrà essere indicato in millesimi di carature.
9. Successivamente alla costituzione del Consorzio da parte del Comune, l'Assemblea Generale dei Consorziati ha facoltà di modificare i criteri di ripartizione delle spese, per meglio identificare l'utenza di ciascuno e cioè l'uso dei beni consortili.
10. Restano a carico dei soli Consorziati, con esclusione pertanto degli Utenti, le spese di redazione e realizzazione del piano di lottizzazione unitario del comprensorio, o altro strumento attuativo, previsto dalle vigenti disposizioni del Piano Regolatore Generale comunale, approvate dalla deliberazione del Consiglio Regionale d'Abruzzo n. 122/19 del 12 luglio 1978, con la quale si stabilisce che alla presentazione del piano provvede, a sua cura e spese, il consorzio dei proprietari e dei lottizzatori, con l'esonero totale del Comune dal sopportare ogni e qualsivoglia onere di urbanizzazione.
11. Per le opere di urbanizzazione già esistenti alla data di costituzione del Consorzio, si procede alla redazione di uno stato di consistenza ed alla contestuale stima dei costi degli interventi che si rendessero necessari per assicurare la loro agibilità e/o la loro messa a norma. Tali costi restano a carico dei soli Consorziati, con esclusione degli Utenti.

Art. 7. Disposizioni particolari per comproprietà e condomini

1. In caso di proprietà frazionata all'interno del lotto, tutti i rappresentanti dell'intero lotto dovranno sottoscrivere richiesta al Consorzio, nella quale viene comunicato il criterio di ripartizione da applicare fra di loro, espresso in millesimi di carature.

2. Nel caso di proprietà frazionata insistente in edifici costituiti in condominio, la comunicazione contenente tutti i nominativi, relativi dati anagrafici, fiscali e domicilio e millesimi di proprietà di ciascuno deve essere trasmessa dall'Amministratore del fabbricato o, in mancanza, dai proprietari degli immobili.

3. In mancanza delle comunicazioni di cui ai precedenti commi, il Consorzio, effettuate le verifiche e gli accertamenti d'ufficio, provvede al calcolo dei contributi spettanti all'intero lotto per quanto attiene la superficie e la volumetria, alla successiva ripartizione in parti uguali della somma risultante, ponendola a carico di ciascun proprietario, e sommando infine la quota individuale (pari al 20%) spettante a ciascun condomino o comproprietario quale singolo iscritto nei ruoli.

4. Anche in deroga a quanto previsto nel successivo art 26, i proprietari dei fabbricati costituiti regolarmente in condominio possono richiedere la iscrizione cumulativa a nome dell'intero Condominio nei ruoli e la rappresentanza nell'Assemblea Generale dei Consorziati con diritto di voto per l'intero fabbricato da parte dell'Amministratore, o altro condomino a ciò delegato dalla assemblea condominiale.

Art. 8. Grado di utenza

1. Alle proprietà consorziate che avessero altri accessi sulle strade di diversa natura all'esterno del comprensorio consortile, viene applicato il grado di utenza corrispondente al numero degli accessi stessi. Così la proprietà avente un secondo accesso rientra nel 2° grado, quello che ne ha un terzo rientra nel 3° grado, e così via. Il secondo grado contribuisce per la metà dell'onere del 1° grado, il 3° grado per un terzo del 1° grado, ecc.

Art. 9. Utenze straordinarie

1. E' dovuto un contributo speciale dai Consorziati e dagli Utenti che, appartenenti od estranei al Consorzio, fanno uso diverso da quello ordinario corrispondente alla normale destinazione d'uso dell'unità immobiliare, e quindi un uso speciale diretto o indiretto della strada per nuove costruzioni, per commercio, per attività o industrie particolari ed altro, mediante veicoli od automezzi che adoperano la strada con uso eccezionale o comunque più intenso dell'uso ordinario sopra detto; analogamente verrà considerato chi determina spese amministrative, pareri e perizie tecniche, legali, ecc. considerate straordinarie.

2. I contributi sono calcolati e ripartiti per i vari Utenti speciali in base alla maggiore spesa sostenuta o da sostenere da parte del Consorzio.

3. Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio provvederà alla iscrizione delle quote straordinarie, con ruoli o quote straordinarie a carico delle sole proprietà consorziate e delle utenze:

a) indicate nei precedenti commi del presente articolo;

b) per le quali si sono resi necessari accertamenti d'ufficio per inottemperanza anche parziale alle prescrizioni statutarie e/o per insufficienza della documentazione presentata;

c) per la riattribuzione delle somme di morosità consolidata negli esercizi precedenti, integrata degli interessi e delle relative spese di accertamento e di redazione del ruolo;

d) per le nuove iscrizioni relative alle quote di cui si è provveduto ad emettere sgravio per indebita attribuzione della competenza.

Art. 10. Ruolo di contribuenza

1. I contributi, sia delle spese ordinarie che di quelle straordinarie, saranno riscossi dal Consorzio mediante ruolo di contribuenza.

2. Il ruolo di contribuenza, approvato dall'Assemblea Generale dei Consorziati e degli Utenti e assolte le formalità di legge, viene rimesso all'Agente della riscossione per la esazione tramite

avvisi e/o cartelle alla scadenza più prossima possibile. E' consentito al Consorzio di effettuare la riscossione diretta dei contributi, anche a mezzo di Istituti bancari.

3. In caso di morosità accertata, il Consorzio ha la facoltà di procedere al recupero anche tramite un proprio legale, intervenendo, se necessario, anche in sede giudiziaria, con oneri e spese a carico dell'inadempiente.

Art. 11. Servizio di cassa

1. Le somme riscosse saranno versate in un conto corrente aperto presso un Istituto bancario, intestato al Consorzio Stradale di Marsia.

2. Tutte le operazioni in tale conto corrente devono essere effettuate a firma del Presidente e del Segretario del Consorzio.

3. Resta in facoltà dell'Assemblea Generale dei Consorziati e degli Utenti autorizzare la stipula di convenzioni con Enti pubblici per l'affidamento agli stessi del servizio di cassa.

TITOLO III - DELL'AMMINISTRAZIONE CONSORTILE

Art. 12. Organi del Consorzio

1. Gli organi del Consorzio sono:

- a) l'Assemblea Generale dei Consorziati e degli Utenti;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio di Amministrazione;
- d) il Revisore dei conti.

Art. 13. Assemblea Generale dei Consorziati e degli Utenti

1. L'Amministrazione del Consorzio è formata dall'Assemblea Generale dei Consorziati e degli Utenti e da un Consiglio di Amministrazione eletto dall'Assemblea medesima in apposita adunanza.

2. L'Assemblea è costituita da tutti i Consorziati ed Utenti di cui al precedente articolo 5.

3. Essa rappresenta l'universalità dei consorziati e le sue deliberazioni sono vincolanti per tutti, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

4. Le riunioni dell'Assemblea sono presiedute dal Presidente del Consorzio. In caso di sua assenza o impedimento il Presidente sarà eletto dall'Assemblea.

5. Il Presidente nomina il Segretario dell'Assemblea e gli addetti al seggio, per la supervisione delle operazioni di voto. Delle riunioni dell'Assemblea deve essere redatto, entro 10 giorni, il verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

6. L'Assemblea si aduna in sessione ordinaria usualmente una volta nell'anno, con invito a firma del Sindaco del Comune di Tagliacozzo o del Presidente del Consorzio.

7. Le deliberazioni dell'Assemblea, riunita sia in sessione ordinaria che straordinaria, sono valide in prima convocazione se è presente la maggioranza delle carature; in seconda convocazione qualunque sia il numero delle carature presenti.

8. L'allontanamento di alcuno dei presenti, dopo accertato il numero delle presenze, non influisce sulla validità dell'adunanza.

9. Le deliberazioni dell'Assemblea vengono di norma adottate, con voto palese, ad eccezione di quelle riguardanti le persone, che vengono adottate a scrutinio segreto.

10. Le sessioni straordinarie saranno tenute ogni qualvolta se ne riconosca la necessità dal Sindaco del Comune di Tagliacozzo o dal Consiglio di Amministrazione, ovvero su richiesta di un numero di carature dei Consorziati pari almeno al 20% del numero totale delle carature, calcolate come indicato dall'articolo 6, esclusi da tale numero gli utenti straordinari estranei al Consorzio e coloro che non siano in regola con i pagamenti.

11. Gli Utenti straordinari sono invitati a partecipare all'Assemblea nelle sole sedute nelle quali sono all'ordine del giorno lavori e relative spese straordinarie da ripartirsi fra i medesimi.

12. Partecipa di diritto all'Assemblea il Presidente dell'Amministrazione Separata della Montagna Curio, o un suo delegato. Al Presidente è riconosciuta la facoltà di convocare le riunioni dell'Assemblea quando si tratti di deliberare sui rapporti con l'Amministrazione Separata.

Art. 14. Variazioni di proprietà e domicilio

1. I Consorziati e gli Utenti sono tenuti a comunicare tempestivamente al Consorzio le variazioni di proprietà e di domicilio mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, allegando la copia dell'atto notarile. In difetto di ciò, saranno considerati validi a tutti gli effetti di legge gli inviti di convocazione indirizzati presso l'immobile di Marsia o comunque al domicilio risultante agli atti del Consorzio, anche se non recapitati o non ritirati dall'interessato.

2. Analogamente sono considerati validi, a tutti gli effetti di legge, gli avvisi di convocazione inviati al dante causa, qualora non sia stato comunicato e documentato correttamente e tempestivamente al Consorzio, nelle forme previste dal presente Statuto, il trasferimento della proprietà.

3. E' data facoltà al Consiglio di Amministrazione di effettuare accertamenti e censimenti d'ufficio, con oneri e spese a carico degli inadempienti.

4. La copia dell'atto notarile può essere sostituita da una dichiarazione sostitutiva a termini di legge contenente tutti i dati riportati nell'atto notarile, necessari per la identificazione:

a) della proprietà e cioè consistenza, ubicazione, dati catastali e destinazione dell'immobile;

b) dei legittimi proprietari, e cioè generalità, codice fiscale, residenza e recapito postale.

Art. 15. Inviti alle adunanze dell'Assemblea Generale dei Consorziati e degli Utenti *

1. Gli inviti all'Assemblea Generale dei Consorziati e degli Utenti sono validi se compilati in relazione all'elenco dei Consorziati e degli utenti aggiornato con i dati e le modalità previsti dal precedente art. 6.

2. Gli inviti ad intervenire in Assemblea sono pubblicati sul sito internet del Consorzio almeno 15 giorni prima di quello dell'Adunanza. Ai soli fini notiziali, copia degli inviti può essere spedita a mezzo del servizio postale. *

3. Inoltre, l'avviso di convocazione deve essere affisso nell'Albo Pretorio del Comune di Tagliacozzo.

4. L'avviso può essere pubblicato anche su uno o più quotidiani e affisso nelle bacheche del Consorzio.

5. Le adunanze in seconda convocazione non possono aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

6. Il Consiglio di Amministrazione delibera la data di convocazione e l'ordine del giorno dell'Assemblea e stabilisce gli eventuali allegati da inviare congiuntamente all'avviso di convocazione.

Art. 16. Competenze dell'Assemblea Generale dei Consorziati e degli Utenti

1. L'Assemblea Generale dei Consorziati e degli Utenti delibera sulle materie indicate dal presente Statuto ed in particolare:

a) elegge il Presidente del Consorzio ed i membri del Consiglio di Amministrazione;

b) nomina il Revisore dei conti;

c) approva il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo, sia annuale che pluriennale;

d) approva l'emissione dei ruoli di contribuzione ed il riparto delle spese ordinarie e straordinarie;

e) approva i programmi dei lavori e dei servizi ed il relativo finanziamento;

f) approva i regolamenti e le modifiche statutarie;

g) decide in merito agli argomenti sottoposti al suo esame dal Consiglio di Amministrazione, dal Sindaco del Comune di Tagliacozzo e dal Presidente dell'Amministrazione Separata della Montagna Curio.

Art. 17. Presidente

1. Il Presidente del Consorzio, eletto dall'Assemblea Generale dei Consorziati e degli Utenti, dura in carica tre anni e può essere rinominato per un massimo di altre due volte.
2. Il Presidente rappresenta legalmente il Consorzio e presiede tutte le riunioni. Il Consigliere più anziano funge da Presidente in assenza od impedimento del medesimo.
3. Per tutti i rapporti economici, amministrativi, tecnici e giuridici, il Presidente del Consorzio riveste la qualità di rappresentante legale del Consorzio e sovrintende all'Amministrazione consortile. Il Presidente svolge i compiti previsti dal presente statuto ed in particolare:
 - a) convoca e presiede tutte le riunioni dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione e delle eventuali Commissioni, e nomina il Segretario delle stesse;
 - b) cura lo svolgimento delle procedure per le convocazioni dell'Assemblea, nonché le procedure per l'esecutività dei ruoli di contribuenza;
 - c) cura la tempestiva esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
 - d) firma i bilanci, i ruoli di contribuenza ed ogni altro atto o documento che comporti impegni per il Consorzio;
 - e) presiede all'espletamento delle procedure per l'affidamento in appalto dei lavori, forniture e servizi;
 - f) stipula i contratti e le convenzioni;
 - g) vigila sull'esecuzione dei lavori e dei servizi e periodicamente verifica con il Consiglio di Amministrazione lo stato di conservazione delle strade e delle opere connesse.

Art. 18. Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente del Consorzio, da tre Consiglieri, eletti, con voto limitato ai soli Consorziati ed Utenti diversi dagli Enti locali, dall'Assemblea Generale dei Consorziati e degli Utenti, e dai Consiglieri designati dagli Enti locali ai sensi dell'art. 28 del presente Statuto.
2. I membri del Consiglio di Amministrazione eletti dall'Assemblea durano in carica tre anni e possono essere rieletti per un massimo di altre due volte. Essi sono scelti fra i Consorziati, e devono risultare in regola con i pagamenti, pena la decadenza dalla carica.
3. Il Consiglio di Amministrazione si aduna tutte le volte che il Presidente lo ritiene necessario per la trattazione di affari consorziali e su richiesta di almeno quattro Consiglieri.
4. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza numerica dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
5. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione e la gestione del Consorzio, fatte salve le competenze dell'Assemblea.
6. Il Consiglio di Amministrazione svolge i compiti previsti dal presente Statuto ed in particolare:
 - a) provvede alla esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - b) rivede ed aggiorna annualmente l'elenco dei consorziati e degli utenti ordinari e straordinari;
 - c) compila il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo da sottoporre alla deliberazione dell'Assemblea;
 - d) cura la compilazione dei progetti esecutivi dei lavori ordinari e straordinari e approva i capitoli d'appalto dei lavori e dei servizi;
 - e) vigila l'esecuzione dei lavori e sovrintende alla conservazione e manutenzione delle infrastrutture consorziali ed alla conduzione degli impianti e dei servizi, effettuando periodiche verifiche;
 - f) delibera in merito alle convocazioni ordinarie e straordinarie dell'Assemblea, stabilendone l'ordine del giorno; tale adempimento è doveroso anche quando la richiesta di convocazione dell'Assemblea provenga dal Sindaco del Comune di Tagliacozzo o dal Presidente dell'Amministrazione Separata della Montagna Curio;
 - g) prepara il riparto delle spese sia a carico dei consorziati, sia degli utenti ordinari che di quelli straordinari;
 - h) controlla le riscossioni dei contributi iscritti a ruolo e delle entrate del Consorzio;

-
- i) provvede in via eccezionale, nei casi di urgenza, alla cura di affari consortili di competenza dell'Assemblea, riferendone poi alla stessa alla prima riunione per la ratifica;
 - l) assume le iniziative inerenti agli scopi per i quali è costituito il Consorzio;
 - m) propone le modifiche allo Statuto del Consorzio, e le sottopone all'esame dell'Assemblea;
 - n) propone la nomina degli incaricati dei servizi tecnici, amministrativi e di segreteria del Consorzio e ne stabilisce i compiti, le deleghe ed i compensi con apposito disciplinare, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - o) propone la stipula di convenzioni con Enti pubblici per l'affidamento agli stessi dei servizi tecnici, amministrativi e di segreteria, nonché del servizio di cassa, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - p) autorizza il Presidente a stare, eventualmente, in giudizio;
 - q) predispone i Regolamenti del Consorzio e quant'altro ritiene più opportuno al fine di disciplinare al meglio il funzionamento del Consorzio, sottoponendoli all'approvazione dell'Assemblea.

Art. 19. Revisore dei conti

1. In occasione del rinnovo delle cariche consortili, l'Assemblea Generale dei Consorziati e degli Utenti elegge un Revisore dei conti, scelto tra professionisti in possesso di adeguata competenza, con l'incarico di vigilare sulla gestione finanziaria del Consorzio, e di relazionare in merito in Assemblea.
2. La funzione di Revisore è incompatibile con la posizione di Consorziato o Utente.
3. La Sua carica dura tre anni e può essere rieletto per una sola volta.
4. Il Revisore assiste senza diritto di voto alle sedute del Consiglio di Amministrazione.

Art. 20. Indennità del Presidente, dei Consiglieri di Amministrazione e del Revisore dei conti

1. Le funzioni del Presidente del Consorzio e dei Consiglieri sono onorifiche e gratuite; sono però ai medesimi dovuti i rimborsi delle spese incontrate per conto del Consorzio in seguito ad incarichi loro conferiti dall'Assemblea Generale dei Consorziati e degli Utenti o dal Consiglio di Amministrazione.
2. E' ammesso il rimborso con gettone di presenza alle riunioni per i membri del Consiglio di Amministrazione, nonché un rimborso forfetario deciso dall'Assemblea in occasione dell'approvazione del bilancio preventivo annuale.
3. Al Revisore contabile è corrisposto un compenso, stabilito dall'Assemblea.

Art. 21. Servizi Amministrativi e Tecnici. Direttore

1. Il Consorzio può avvalersi, su proposta del Consiglio di Amministrazione, dell'opera e della consulenza amministrativa e funzionale di Tecnici, Studi o Società di servizi specializzate, per la evasione delle pratiche tecniche, amministrative e di segreteria concernenti lo svolgimento dell'esercizio consortile; per redigere progetti, disegni, contabilità concernenti i lavori stradali, direzione dei lavori; per la ripartizione delle spese e la predisposizione del ruolo di contribuenza; per quant'altro fosse ritenuto necessario per assicurare la funzionalità del Consorzio. I compensi di tali prestazioni a carattere di assistenza professionale esterna sono stabiliti con apposito disciplinare.
2. Il Consorzio può altresì stipulare convenzioni con Enti pubblici per l'affidamento agli stessi dei servizi di cui al precedente comma, disciplinando i relativi oneri.
3. Il Consiglio di Amministrazione può nominare, anche al di fuori dei Consorziati, un Direttore al quale sono affidate le funzioni di Segretario del Consiglio e di Segretario dell'Assemblea Generale dei Consorziati e degli Utenti. Il Direttore dirige e coordina la gestione dei servizi amministrativi, contabili e tecnici del Consorzio. Avvalendosi delle competenze amministrative a disposizione del Consorzio, il Direttore predispone annualmente le previsioni economico finanziarie e il bilancio d'esercizio da sottoporre al Consiglio di Amministrazione.
4. Spetta all'Assemblea Generale dei Consorziati e degli Utenti deliberare sulle spese conseguenti agli incarichi e alle convenzioni di cui presente articolo.

TITOLO IV - DEI LAVORI, DELLE FORNITURE E DEI SERVIZI

Art. 22. Esecuzione e affidamento dei lavori, delle forniture e dei servizi

1. Approvati dall'Assemblea Generale dei Consorziati e degli Utenti i progetti e programmi generali dei lavori, delle forniture e dei servizi, il Consiglio di Amministrazione provvede alla loro esecuzione, affidandoli in appalto in base alle norme vigenti e a quanto stabilito dai regolamenti, richiedendo più preventivi. Eccezionalmente, in caso di urgenza, il Consiglio di Amministrazione può affidare le opere a trattativa privata, qualora ne ricorrano i presupposti di legge.
2. Le ditte concorrenti alle gare sono scelte a giudizio insindacabile del Consiglio di Amministrazione. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sui contratti pubblici.
3. Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione presenta all'Assemblea una particolareggiata relazione dell'andamento dei lavori, delle forniture e dei servizi e sulla gestione consortile.

TITOLO V - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 23. Ineleggibilità per le cariche

1. Non possono essere eletti alle cariche consortili:
 - a) coloro che non sono Consorziati iscritti nei ruoli di contribuenza del Consorzio, ad eccezione delle persone designate dagli Enti Locali;
 - b) coloro che hanno in appalto lavori, servizi e/o forniture al Consorzio e, comunque, coloro che si trovassero in stato di incompatibilità nei termini di legge e del Codice civile;
 - c) coloro che hanno un debito liquido ed esigibile verso il Consorzio;
 - d) gli interdetti dai pubblici uffici e dai diritti politici a seguito di condanna penale;
 - e) coloro che hanno, tra gli impiegati del Consorzio, parenti fino al secondo grado.
2. Le persone che si trovassero nella condizione di ineleggibilità decadono automaticamente dalla carica.
3. Le disposizioni della lett. a) del comma 1 non si applicano per la nomina del Presidente.

Art. 24. Verbali degli organi del Consorzio

1. I verbali delle adunanze e delle deliberazioni degli organi del Consorzio debbono essere trascritti in appositi libri verbali e ciascun verbale deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. I libri verbali debbono essere custoditi nella sede del Consorzio.

Art. 25. Reclami

1. Ogni reclamo contro il deliberato dell'Assemblea Generale dei Consorziati e degli Utenti viene inserito all'ordine del giorno del Consiglio di Amministrazione, che provvede a dare risposta nei termini all'interessato; ove la decisione venga impugnata dall'interessato, il reclamo sarà deciso dall'Assemblea. Contro la nuova decisione assembleare il reclamante potrà appellarsi alle superiori Autorità amministrative e giudiziarie.
2. I reclami ed i ricorsi avverso le deliberazioni consortili non sospendono l'esecutività delle deliberazioni stesse, salvo eventuali provvedimenti di sospensiva, adottati dal Consiglio di Amministrazione o dall'Autorità adita.

Art. 26. Deleghe

1. Ciascun Consorziato o Utente può delegare la sua rappresentanza ad un altro Consorziato o Utente o a un estraneo a partecipare alle riunioni dell'Assemblea Generale dei Consorziati e degli Utenti, mediante semplice mandato scritto, anche riportato sullo stesso invito ad intervenire alla riunione.
2. In caso di comproprietà dell'immobile, è sufficiente sulla delega la firma di un solo intestatario.
3. A nessun votante possono essere conferite più di tre deleghe.

Art. 27. Diritto di voto

1. Ogni Consorziato, purché in regola con i pagamenti, ha diritto a un numero di voti proporzionali all'entità del contributo nelle spese ordinarie.
2. Il numero dei voti è computato sulla base dell'ultimo ruolo di contribuenza, anche in pendenza di eventuali reclami o ricorsi.
3. Il Consorzio, su esplicita richiesta, consegnerà una dichiarazione attestante la competenza del pagamento delle quote consortili.
4. Il Comune di Tagliacozzo ha diritto al voto proporzionale al contributo erogato ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs.Lgt. n. 1446 del 1918, sempreché in regola con i pagamenti.

Art. 28. Cariche sociali riservati agli Enti locali.

1. Il Comune di Tagliacozzo e l'Amministrazione Separata della Montagna Curio designano, ciascuno, un loro delegato nel Consiglio di Amministrazione.
2. Tali ulteriori componenti vanno ad aggiungersi ai tre Consiglieri effettivi, eletti in seno all'Assemblea Generale dei Consorziati e degli Utenti dai soli Consorziati ed Utenti diversi dagli Enti locali.
3. Gli altri Enti locali (Provincia o Regione) che dovessero partecipare al bilancio consortile, potranno designare ulteriori componenti aggiunti al Consiglio di Amministrazione, purché in regola con i pagamenti.

Art. 29. Poteri di vigilanza

1. Al Comune di Tagliacozzo e all'Amministrazione Separata della Montagna Curio è riconosciuto, per quanto di rispettiva competenza, il potere di vigilanza sull'operato del Consorzio.
2. Ai due Enti è riconosciuta altresì la facoltà di esercitare attività di vigilanza sullo svolgimento, da parte delle imprese appaltatrici, dei lavori, delle forniture e dei servizi di cui all'articolo 22, con i medesimi poteri riconosciuti ai Servizi Tecnici del Consorzio, ivi compresa la presentazione di contestazioni, vincolanti per le parti, per l'applicazione di penali o per la risoluzione dei contratti per inadempimento. A tale scopo, nei capitoli d'onere saranno inserite le corrispondenti clausole contrattuali.

Art. 30. Regolamento

1. Il Consiglio di Amministrazione potrà predisporre, ove le esigenze lo richiedano, un "Regolamento di funzionamento del Consorzio".
2. Tale Regolamento formerà parte integrante dello Statuto, e pertanto dovrà essere rispettato da tutti, siano essi Consorziati, Utenti o estranei al Consorzio.

Art. 31. Liquidazione del Consorzio

1. In caso di scioglimento del Consorzio, l'Assemblea Generale dei Consorziati stabilirà le modalità della liquidazione, alle quali si dovrà attenere il Presidente del Consorzio, che assumerà le funzioni di liquidatore.
2. L'eventuale residuo di cassa, dedotte le spese, sarà restituito a ciascun consorziato in proporzione al versamento, secondo i criteri in vigore nel Consorzio.

Art. 32. Accesso agli atti del Consorzio

1. I Consorziati e gli Utenti hanno diritto di accesso a tutti gli atti deliberati dagli organi del Consorzio ed ai verbali dell'Assemblea Generale dei Consorziati e degli Utenti e del Consiglio di Amministrazione, ad eccezione dei dati individuali e personali di cui al successivo articolo 33.
2. Le modalità di accesso agli atti sono regolate dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni.
3. I bilanci e le documentazioni relative agli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea saranno a disposizione per tutti i consorziati presso la sede del Consorzio in occasione della

convocazione della stessa. Dei predetti atti potrà essere richiesta copia con le modalità previste nel presente articolo.

4. La richiesta di accesso agli atti deve essere motivata e formulata per iscritto. L'accesso è gratuito ed il rilascio di copie è subordinato al rimborso delle sole spese vive.

Art. 32 - bis. Trasmissione dei documenti attraverso la Posta Elettronica **

1. La trasmissione degli atti e dei documenti tra il Consorzio e i Consorziati e gli Utenti avviene, in via prioritaria, mediante posta elettronica, preferibilmente certificata, con le modalità e nei limiti di cui agli artt. 45 e ss. del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e al D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68.

2. A tale riguardo, i Consorziati e gli Utenti sono tenuti a comunicare al Consorzio la propria casella di posta elettronica. Una volta trasmessa tale casella, ogni comunicazione del Consorzio inviata a detta casella sarà considerata equivalente a quella effettuata con il servizio postale.

3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo, il Consiglio di Amministrazione deve dotare il Consorzio di una casella di posta elettronica certificata.

Art. 33. Riservatezza dei dati personali

1. I dati individuali e personali acquisiti dal Consorzio, per comunicazione dei Consorziati o per accertamenti d'ufficio, vengono utilizzati esclusivamente per gli scopi istituzionali del Consorzio.

2. Trovano applicazione, al riguardo, le disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali.

Art. 34. Deducibilità

1. Essendo il Consorzio Stradale di Marsia obbligatorio e permanente, i contributi consortili sono detraibili fiscalmente nelle forme prescritte dalla legge.

Art. 35. Norma finale

1. Il presente Statuto entra in vigore immediatamente dopo la sua approvazione da parte dell'Assemblea Generale dei Consorziati e degli Utenti.

* articolo così modificato dall'assemblea generale dei consorziati in data 31 marzo 2012.

** articolo inserito dall'assemblea generale dei consorziati in data 31 marzo 2012.